CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0006244 - 13/04/2015
USCITA
Allegati : 0

FM/COO/cr

Roma, 13 APR. 2015

Spett. le
Consiglio di Disciplina dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Salerno
Via Roma, 39
84121 - Salerno

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 87/2015 – Sospensione cautelare ex art. 53 del D. Lgs n. 139/05

Con riferimento al Vostro quesito del 19 marzo 2015 (prot. CNDCEC n. 5033 del 243/03/2015), con il quale si domanda se possa essere revocata la sospensione cautelare comminata ex art. 53 del D. Lgs. n. 139/05 a carico di un iscritto, già sottoposto ad obbligo di dimora, nei confronti del quale il Tribunale ha sostituito la suddetta misura cautelare con l'obbligo di firma giornaliera presso l'organo di Polizia Giudiziaria, si osserva quanto segue.

L'art. 53, 2° comma, del D. Lgs. n. 139/05 dispone che "*La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici*".

Atteso che l'obbligo di dimora ex art. 283 c.p.p. e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (con relativo obbligo di firma) sono entrambe misure coercitive "*al pari della custodia cautelare in carcere e alla misura degli arresti domiciliari previsti dagli artt. 285 e 284 c.p.p.*", tale natura di misura coercitiva rappresenta la *ratio* della norma dell'Ordinamento professionale sopra citata, che infatti impone al Consiglio di Disciplina, nell'ipotesi di applicazione di una di esse a carico del professionista, di disporre la sospensione cautelare di quest'ultimo.

Si ritiene pertanto che il Consiglio di Disciplina possa correttamente deliberare di confermare e conseguentemente prorogare la sospensione cautelare anche a seguito della sostituzione, da parte dell'Autorità giudiziaria nei confronti del professionista, della misura cautelare dell'obbligo di dimora con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, stante la medesima natura coercitiva della precedente.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349